



Comune di Bussi Sul Tirino

PROVINCIA DI PESCARA

Via Regina Margherita n°19 – 65022

info.comunebussisultirino@pec.it

ORDINAZA SINDACALE N° 9 DEL 03/04/2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE CANTIERI FINO LA 13/04/2020.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 2 del 08/03/2020;

Visto l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n° 3 del 09/03/2020 “misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti: il DPCM del 09/03/2020; il DPCM del 11/03/2020; il Decreto Legge n° 18 del 17/03/2020; il DPCM del 22/03/2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della salute del 23/03/2020 e del 28/03/2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM del 01/04/2020 "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, **relativamente alla efficacia dei precedenti decreti alla data del 3 aprile 2020, vengono prorogati al 13 aprile 2020;**

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 7 del 18/03/2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei cantieri della ricostruzione post-sisma fino alla data del 3 aprile 2020;

Visti:

- Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro della lavoro, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e delle organizzazioni sindacali;
- Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020;

Richiamata la nota dell' USRC prot.2958 del 18/03/2020 inerente "interventi di ricostruzione privata post sisma 2009. Emergenza COVID-19 "differimento dei termini per la conclusione dei lavori nei cantieri della ricostruzione";

Visto l'art. 103 del Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020 "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza";

Visto l'art 1 del DPCM del 22/03/2020, misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, il quale recita: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro

della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dato atto che le attività con codice ATECO n. 41 (Costruzioni di edifici) nelle quali sono ricomprese le categoria che includono lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo: nuovi lavori, riparazioni, aggiunte e alterazioni, installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea, costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali, non sono menzionate nell'allegato 1 e pertanto risultano sospese;

Ravvisato che, ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l'adozione di misure volte a richiamare alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in tema di limitazione temporanea delle attività edilizie al fine di prevenire e limitare i rischi di ulteriori contagi;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. 267/2000 e ritenuto che ci siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire la salute pubblica;

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed in via precauzionale, dal 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni

ORDINA

è sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata compresi - quelli della ricostruzione post-sisma, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.

I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere;

AVVERTE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

1) la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito

istituzionale del Comune di Bussi sul Tirino;

2) la trasmissione della presente Ordinanza per opportuna conoscenza:

- al Prefetto della Provincia di Pescara;

- al Comando Polizia Locale di Bussi sul Tirino;

- alla Stazione dei Carabinieri di Bussi sul Tirino;

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

L'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Dalla residenza municipale, li 3 aprile 2020



IL SINDACO

LAGATTA Salvatore